

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 15 aprile 2024

In Aosta, il giorno quindici (15) del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 16/04/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì 16/04/2024

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente
Marco CARREL
Luciano CAVERI
Giulio GROSJACQUES
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Carlo MARZI
Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **393** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI E DELLA RELATIVA MODULISTICA, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A VALERE SUGLI INTERVENTI A SUPERFICIE DEL COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2023/2027 (CSR 23/27).

LA GIUNTA REGIONALE

- a. visti i seguenti regolamenti europei del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituiscono l'architettura giuridica della Politica agricola comune 2023-2027 (PAC 23/27), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 6 dicembre 2021:
 - a.1. regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - a.2. regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - a.3. regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- b. visto il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai regolamenti delegati 2022/126 e 127, 2022/1172 e 2023/370, e ai regolamenti di esecuzione 2021/2289 e 2290, 2022/128 e 129, 2022/1173, nonché i rispettivi decreti ministeriali e le circolari AGEA di applicazione degli stessi regolamenti a livello nazionale;
- c. vista la decisione della Commissione europea C (2022) 8645 in data 2 dicembre 2022, recante l'approvazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP 23/27) dell'Italia, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
- d. richiamata la propria deliberazione n. 1116 del 26 settembre 2022, che approva gli obiettivi strategici regionali e degli interventi di sviluppo rurale per il periodo 2023/2027;
- e. richiamata la propria deliberazione n. 1422, in data 21 novembre 2022, recante "Proposta, al Consiglio regionale, di deliberazione concernente "Approvazione della proposta di Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023/2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste";
- f. richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023 recante "Approvazione della proposta di Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PSP 2023/2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste", di seguito CSR 23/27;
- g. preso atto che, così come indicato nella sopra citata DC 2184/XVI del 22 marzo 2023, a fronte di una dotazione complessiva di euro 91.845.515,95 in termini di spesa pubblica, fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie, pari ad una quota FEASR di euro 37.381.124,99 (cofinanziamento del fondo europeo del 40,7%), la quota di cofinanziamento regionale ammonta a complessivi euro 16.339.317,00 così ripartiti in termini di copertura sul bilancio regionale:

- g.1. annualità 2023 – 3,5 milioni euro
- g.2. annualità 2024 – 3,5 milioni euro
- g.3. annualità 2025 – 3,5 milioni euro
- g.4. annualità 2026 – 3,5 milioni euro
- g.5. annualità 2027 – 2.339.317 euro, quota per la quale si rileva che verrà previsto apposito stanziamento nel bilancio regionale nel rispetto dei limiti del margine corrente;
- h. viste, inoltre, le istruzioni operative di AGEA Organismo pagatore n. 90 del 3/10/2023 e la relativa nota esplicativa del 23/11/2023 relative alle attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie, nonché la circolare di AGEA Organismo di coordinamento prot. n. 81268 del 2/11/2023 recante la disciplina relativa al fascicolo aziendale e modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot.n. 67143 del 12/09/2023;
- i. richiamata, in particolare, la recente circolare di AGEA Coordinamento, pubblicata in data 14 marzo u.s., concernente importanti novità in materia di domanda unificata degli interventi SIGC a superficie, la gestione del fascicolo aziendale, il nuovo sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) a partire dalla campagna 2024, le procedure di controllo e che integra e modifica una serie di precedenti circolari Agea;
- j. richiamata, inoltre, la circolare di AGEA Coordinamento prot. 0024125 del 25 marzo 2024 recante “Testo aggiornato con modifiche della Circolare Agea n. 64177 del 30/08/2023 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”;
- k. dato atto che alla Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale sono assegnate le competenze di Autorità di gestione (AdG) del Programma di sviluppo rurale 2014/22 (PSR 14/22) e del CSR 23/27;
- l. richiamata la propria deliberazione n. 1167 del 16 ottobre 2023 recante “Approvazione delle deroghe regionali in attuazione del DM 23 dicembre 2022 n. 0660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”, ed in particolare il disposto n. 1 che approva le seguenti deroghe e peculiarità regionali:
 - a) carico animale minimo per le superfici a pascolo, comprese le pratiche locali tradizionali (PLT), pari a 0,1 UBA/ha/anno;
 - b) giorni minimi di pascolamento pari a 20 giorni, riferibili a superfici pascolate nei mayen che rispettano il carico minimo stabilito in a);
 - c) è consentita la conduzione dei pascoli anche con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente;
- m. richiamato l’Allegato 1 alla DGR 1167/2023, ed in particolare le definizioni di seguito riportate, in quanto funzionali alle determinazioni oggetto della presente deliberazione:

La maggior parte delle superfici foraggiere della Valle d'Aosta può essere classificata nel modo seguente:

 - *Prati-pascoli: colture polifite fuori rotazione, derivanti per lo più da inerbimento spontaneo, perenni; sono poste a bassa e media quota (zone del fondovalle della valle centrale e delle valli laterali) e sono utilizzate sia la produzione di fieno – o talvolta di foraggio verde - sia per il pascolamento primaverile e/o autunnale.*
 - *Pascoli d'alpeggio: colture polifite fuori rotazione, naturali (se sopra il limite del bosco) o derivanti da inerbimento spontaneo (se sotto il limite del bosco), perenni; sono poste a quota elevata e sono utilizzate per il pascolamento estivo.*

- *Pascoli di mayen: colture polifite fuori rotazione, derivanti per lo più da inerbimento spontaneo, perenni; sono poste a media quota (sui versanti delle valli) e generalmente utilizzati per il pascolamento primaverile e/o autunnale (prima e dopo il pascolo estivo in alpeggio), oppure utilizzati per la monticazione estiva di pochi capi.*
 - *Esistono anche casi particolari di superfici foraggiere poste a bassa quota e pascolate ripetutamente per tutta la durata della stagione vegetativa; si parlerà, in questi casi, di pascoli di fondovalle.*
- n. richiamata la propria precedente deliberazione 888/2023 recante “Approvazione dell’estensione della delega per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione fra il Dipartimento Agricoltura e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA);
- o. richiamato il provvedimento del direttore di AREA VdA n. 78, in data 29 dicembre 2023, avente ad oggetto l’approvazione dei bandi pubblici a condizione degli interventi SRA08, SRA29, SRA30, SRB01 e SRC01 per l’annualità 2024, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, del Piano strategico della PAC 23/27 e del CSR 23/27;
- p. richiamati, in particolare, i bandi a condizione relativi agli interventi del CSR 23/27 “Gestione prati e pascoli permanenti” (SRA08), “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” (SRA29) e “Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna” (SRB01), i quali rimandano a specifiche disposizioni regionali per quanto concerne i seguenti criteri applicativi e relativi accordi sottoscrivibili dagli agricoltori:
- p.1. nuovi criteri per la zonizzazione delle superfici foraggiere afferenti al “sistema foraggero integrato” e delle superfici a pascolo afferenti al “sistema dei pascoli”;
 - p.2. modalità di calcolo dei carichi minimi e massimi di bestiame nel rispetto dei limiti imposti dagli interventi SRA08, SRA29 e SRB01;
 - p.3. nuove modalità di sottoscrizione di contratti fra aziende foraggiere e aziende zootecniche o di rilascio di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, da parte dei gestori di prati, finalizzati alla gestione, rispettivamente, della concimazione organica dei prati e dell’utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici;
 - p.4. modello di piano di gestione dei pascoli semplificato;
 - p.5. definizione dei pascoli gestiti con animali produttivi (“pascoli produttivi”) e con animali non produttivi (“pascoli improduttivi”);
 - p.6. definizione dei criteri minimi che permettono di assolvere l’impegno “Partecipazione all’intervento SRH03 – Attività formative entro il 3° anno di impegno o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale”;
- q. preso atto di quanto riferito dall’AdG del CSR 23/27 relativamente ai nuovi criteri di zonizzazione di cui in p.1, ed in particolare della necessità di stabilire un criterio di pertinenza che assegni univocamente all’azienda agricola (identificata dal CUAA) i prati e pascoli permanenti di fondovalle e di mayen afferenti al “sistema foraggero integrato”, (identificate con specifici codici di allevamento e codici di pascolo), e le superfici a pascolo permanente afferenti al “sistema dei pascoli” (identificati con specifici codici di pascolo), come descritti dall’Allegato 1 alla soprarichiamata deliberazione 1167/2023;
- r. preso atto della necessità operativa, di cui al punto precedente, di predisporre una zonizzazione territoriale compatibile con le disposizioni e gli strumenti recentemente individuati da AGEA per la presentazione delle domande grafiche della campagna 2024, la quale dovrà sostanziarsi in un *layer* amministrativo (strato grafico) che, in base alla collocazione geografica dei codici di allevamento e dei codici di pascolo afferenti all’azienda agricola, assegni ai medesimi codici le pertinenti parcelle di riferimento/appezzamenti, al fine di determinare la loro appartenenza e comporre in questo modo, in maniera univoca, il “sistema foraggero integrato” e il “sistema dei pascoli”;

- s. dato atto, in merito al punto p.1, che la zonizzazione territoriale deve rappresentare un'indicazione dell'Amministrazione regionale circa l'assegnazione dei poligoni grafici al "sistema foraggero integrato" o al "sistema dei pascoli", lasciando la possibilità agli agricoltori, per il tramite dei soggetti delegati, di presentare un'istanza di riesame in fase di presentazione delle domande, nel caso in cui l'assegnazione delle parcelle di riferimento ad un sistema piuttosto che ad un altro non sia aderente alla gestione aziendale;
- t. preso atto di quanto riferito dall'AdG del CSR 23/27 relativamente alla modalità di calcolo dei carichi minimi e massimi stabiliti dagli interventi SRA08, SRA29 e SRB01 di cui in p.2, ed in particolare considerato che gli stessi devono essere stabiliti dalla Regione all'interno del sistema VeCI (sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi) delegando ad AGEA il compito di tradurre tali regole in algoritmi informatici e che pertanto la modalità di calcolo dei carichi deve essere concordata in collaborazione fra la Regione e l'organismo pagatore AGEA proprio al fine di garantire la verificabilità e la controllabilità dei relativi impegni;
- u. preso atto che, per gli interventi SRA08, SRA29 e SRB01, la determinazione del carico di bestiame risulta dal rapporto fra la consistenza zootecnica, calcolata come media nell'anno di impegno (dati estratti dalla banca dati nazionale zootecnica – BDN), e la superficie aziendale rilevata alla data di presentazione della domanda;
- v. preso atto di quanto riferito dall'AdG del CSR 23/27 relativamente ai c.s. "contratti fieno-letame" di cui in p.3, ed in particolare della necessità di adeguare le forme contrattuali che, fino ad oggi, hanno legato un numero significativo di aziende foraggere e di aziende zootecniche attraverso il mutuo scambio di fieno e di letame, in quanto rispettivamente vincolate a specifici impegni agroambientali del PSR 14/22, quali la concimazione organica obbligatoria per le aziende foraggere e il rispetto del carico animale agroambientale per le zootecniche;
- w. preso atto, in merito al punto precedente, che i nuovi impegni agroambientali 2023/2027 per le aziende foraggere non prevedono più l'obbligo della concimazione organica, lasciando quindi ai conduttori dei prati la facoltà di asservire i propri terreni alla concimazione organica con effluenti zootecnici provenienti da allevamenti sottoposti al vincolo del rispetto del carico agroambientale, perseguendo nel contempo l'obiettivo di una corretta gestione agronomica dei propri prati, così come indicato dalla circolare AGEA coordinamento sopracitata al punto j);
- x. preso atto, per quanto ai punti precedenti, che l'asservimento dei terreni allo spandimento di effluenti zootecnici è pratica consueta anche in altre Regioni, e può essere regolato con semplici formule contrattuali fra il conduttore dei terreni stessi e l'allevatore interessato, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal conduttore, che concede lo spandimento degli effluenti a titolo non oneroso sui propri terreni, presupponendo, in entrambe le formule, la chiara identificazione delle aziende coinvolte, delle particelle oggetto di spandimento, delle date di inizio e fine del contratto/concessione e della durata dello stesso/a;
- y. preso atto di quanto riferito dall'AdG del CSR 23/27 relativamente al piano di gestione dei pascoli semplificato di cui in p.4, che nel corso del 2023 è stato condotto un importante confronto partenariale che, a partire dal mese di aprile con l'organizzazione di 5 incontri di presentazione del Complemento regionale sul territorio e, nel mese di giugno, con la costituzione di 5 gruppi di lavoro con le rappresentanze agricole e di settore e con gli ordini e albi professionali, ha permesso di raccogliere le proposte di modifica degli interventi di sviluppo rurale previsti dal CSR 23/27, tra cui la semplificazione del piano di gestione dei pascoli, documento obbligatorio ai fini dell'adesione all'azione 8.3 dell'intervento SRA08 e al premio

per la “gestione dei pascoli permanenti” previsto dall’intervento SRA29 relative alle superfici foraggere che rientrano nel sistema dei pascoli;

- z. preso atto, in merito al punto precedente, del provvedimento dirigenziale n. 7112 del 22/11/2023 recante “Approvazione della struttura di base del piano di gestione dei pascoli funzionale all’attuazione degli interventi SRA08 Gestione prati e pascoli permanenti e SRA29 Agricoltura biologica del Complemento regionale di sviluppo rurale 2023/2027 della Valle d’Aosta (CSR 23/27)”, e della necessità di individuare nella sezione 3 del piano stesso, una formulazione semplificata da rendere fruibile ai fini dell’adesione alla campagna 2024 e seguenti dei due interventi SRA08 e SRA29;
- aa. preso atto di quanto riferito dall’AdG del CSR 23/27 relativamente alla definizione dei pascoli produttivi e improduttivi di cui in p.5, ed in particolare degli esiti della consultazione partenariale dell’estate 2023, tra cui la richiesta di differenziare i premi degli interventi SRA08 e SRA29 in base alla gestione dei pascoli con animali produttivi o con animali improduttivi, in virtù del fatto che il pascolo di mandrie e greggi con animali da reddito richiede una maggiore cura e protezione delle stesse, che devono essere condotte giornalmente al pascolo, vigilate dal pastore con l’ausilio di cani e/o fili pastore e ricondotte alla stalla per la mungitura, così come indicato anche nella sopra citata deliberazione n. 1167 del 2023;
- bb. preso atto, in merito al punto precedente, che gli uffici regionali, partendo da una casistica rappresentativa della realtà regionale, hanno definito “pascolo produttivo” un comprensorio di pascolo gestito da un’azienda agricola (identificata con il codice unico dell’azienda agricola - CUAA) dalla cui gestione si ottiene una produzione di latte destinata al conferimento presso strutture di trasformazione o venduto/trasformato in loco e siano presenti almeno 10 UBA produttive, stabilendo i seguenti criteri per la verifica del requisito di produttività degli animali:
- bovine di razza Valdostana, con data parto compresa fra il 1° ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda e il 31 luglio dell’anno di domanda;
 - ovi-caprini produttivi, di almeno 12 mesi di età alla data del 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda, il cui numero è desunto in relazione ai capi nati e identificati nel periodo 1° ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda e 31 luglio dell’anno di domanda;
- per “pascolo improduttivo” si intende un comprensorio di pascolo ove non sussistono le condizioni sopra descritte;
- cc. dato atto che, in considerazione della significativa premialità prevista dagli interventi SRA08 e SRA29 del CSR 23/27 per i pascoli produttivi, gli uffici regionali competenti devono effettuare opportuni controlli volti ad assicurare il rispetto dei requisiti, in termini di consistenza minima di bestiame e di effettiva produzione, descritti al punto precedente;
- dd. preso atto di quanto riferito dall’AdG del CSR 23/27 relativamente agli argomenti e alla durata dei percorsi formativi di cui in p.6, quali parametri di verifica dell’assolvimento dell’impegno “Partecipazione all’intervento SRH03 – Attività formative entro il 3° anno di impegno o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale”, previsto dagli interventi SRA01, SRA08 e SRA29 del CSR 23/27;
- ee. preso atto, in merito al punto precedente, che gli uffici regionali competenti hanno individuato i seguenti criteri per la valutazione dei percorsi formativi:
1. i corsi devono affrontare almeno le seguenti tematiche:
 - inquadramento normativo in materia di Condizionalità e impegni agro-ambientali e per il benessere animale applicabili in Valle d’Aosta, comprese le relative normative di sostegno pubblico;

- per gli interventi SRA01 e SRA29, inquadramento normativo in materia di certificazioni di sistemi di qualità ambientali (con approfondimenti per la produzione integrata e l'agricoltura biologica) e per il benessere animale, nonché descrizione degli adempimenti gestionali per l'adesione e il mantenimento della certificazione;
 - 2. i beneficiari devono attestare la partecipazione a corsi di formazione concernenti le tematiche di cui sopra per un totale di almeno 20 ore entro i primi 3 anni di impegno degli interventi SRA01, SRA08 o SRA29; la durata minima indicata può essere conseguita anche cumulativamente, grazie alla partecipazione a corsi formativi di durata inferiore;
 - 3. i corsi possono essere scelti fra quelli finanziati dall'intervento SRH03 "Azioni formative" del CSR 23/27 o elencati nel Catalogo formativo dello sviluppo rurale, il quale comprende anche offerte formative finanziate dal PSR 14/22 o da leggi regionali di settore ma ancora in essere nel periodo 2023/27;
 - 4. l'impegno formativo può essere assolto dal titolare dell'azienda o dal coadiuvante o dal dipendente delegato alla certificazione;
- ff. dato atto che il Catalogo formativo dello sviluppo rurale è consultabile alla pagina Agricoltura del sito regionale, nella sezione:
https://gestionewww.regione.vda.it/agricoltura/catalogo_formativo_sviluppo_rurale_1_i.aspx
- gg. ritenuto necessario, per quanto esposto sopra e in vista della presentazione delle domande di sostegno della campagna 2024, approvare i seguenti criteri applicativi e la relativa modulistica funzionali alla presentazione delle domande a valere sugli interventi a superficie del CSR 23/27:
- gg.1. nuovi criteri per la zonizzazione delle superfici foraggere afferenti al "sistema foraggero integrato" e delle superfici a pascolo afferenti al "sistema dei pascoli";
 - gg.2. modalità di calcolo dei carichi minimi e massimi di bestiame nel rispetto dei limiti imposti dagli interventi SRA08, SRA29 e SRB01;
 - gg.3. nuove modalità di sottoscrizione di contratti fra aziende foraggere e aziende zootecniche o di rilascio di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, da parte dei gestori di prati, finalizzati alla gestione, rispettivamente, della concimazione organica dei prati e dell'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici;
 - gg.4. modello di piano di gestione dei pascoli semplificato;
 - gg.5. definizione dei pascoli gestiti con animali produttivi ("pascoli produttivi") e con animali non produttivi ("pascoli improduttivi");
 - gg.6. definizione dei criteri minimi che permettono di assolvere l'impegno "Partecipazione all'intervento SRH03 – Attività formative entro il 3° anno di impegno o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale";
- hh. dato atto della necessità di digitalizzare gli strumenti indicati in gg.3 e gg.4 al fine di semplificare la loro redazione e presentazione da parte degli agricoltori;
- ii. dato atto che, da quanto emerso dal confronto fra l'AdG del CSR e la Struttura Biodiversità, sostenibilità e aree protette, al fine di evitare incoerenze con i piani di gestione delle aree naturali protette regionali, gran parte delle quali classificate anche come siti Natura 2000, e consentire un loro riallineamento con i programmi pluriennali di sviluppo economico, quali quelli previsti dalla politica agricola comune, temperando gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo agricolo, si rende necessario e opportuno prevedere una fase transitoria relativa alle limitazioni alle attività pastorali;
- jj. considerato, altresì, che sono in corso di aggiornamento le misure di conservazione per gran parte dei siti Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale, ivi comprese le aree naturali protette, al fine di adempiere alle indicazioni della procedura di infrazione comunitaria 2015/2163 e che

la citata fase transitoria risulta ugualmente funzionale al perseguimento degli obiettivi sopra indicati;

kk. preso atto di quanto riferito dall'AdG regionale del CSR 23/27 in merito al confronto sul contenuto della presente deliberazione in seno alla Commissione di valutazione istituita con DGR 1167/2023, la quale è stata convocata in data 9 aprile 2024 e nel corso della quale sono emersi aspetti migliorativi che sono stati assunti nel presente testo;

ll. richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i seguenti criteri applicativi, e la relativa modulistica, funzionali alla presentazione delle domande a valere sugli interventi a superficie del CSR 23/27:

a.1. una nuova zonizzazione territoriale, le cui specifiche tecniche sono riportate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, compatibile con le disposizioni e gli strumenti individuati da AGEA per la presentazione delle domande grafiche della campagna 2024, la quale dovrà sostanziarsi in un *layer* amministrativo (strato grafico) che, in base alla collocazione geografica dei codici di allevamento e dei codici di pascolo afferenti all'azienda agricola, assegni ai medesimi codici le pertinenti parcelle di riferimento/appezzamenti, al fine di determinare la loro appartenenza e comporre in questo modo, in maniera univoca, il "sistema foraggero integrato" e il "sistema dei pascoli";

a.2. le modalità di calcolo del carico di bestiame, come definite nell'Allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della verifica del rispetto dei carichi minimi e massimi stabiliti dagli interventi SRA08, SRA29 e SRB01, risultante dal rapporto fra la consistenza zootecnica, calcolata come media nell'anno di impegno (dati estratti dalla banca dati nazionale zootecnica – BDN), e la superficie aziendale rilevata alla data di presentazione della domanda e zonizzata nei due ambiti territoriali "sistema foraggero integrato" e "sistema dei pascoli";

a.3. le modalità e i modelli riportati nell'Allegato 3 alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integranti e sostanziali, per la sottoscrizione di contratti di asservimento o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà volti a concedere l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, provenienti da allevamenti, sui prati condotti da aziende foraggere interessate alla corretta concimazione organica dei prati, consentendo alle aziende zootecniche di rispettare i limiti di carico animale stabiliti dagli interventi a superficie del CSR 23/27;

a.4. il modello di piano di gestione semplificato dei pascoli, riportato nell'Allegato 4 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

a.5. la definizione di “pascolo produttivo” e dei relativi controlli, come riportato nell’Allegato 5 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo per “produttivo” un comprensorio di pascolo gestito da un’azienda agricola (identificata con il codice unico dell’azienda agricola - CUAA) dalla cui gestione si ottiene una produzione di latte destinata al conferimento presso strutture di trasformazione o venduto/trasformato in loco e siano presenti almeno 10 UBA produttive, stabilendo i seguenti criteri per la verifica del requisito di produttività degli animali:

- bovine di razza Valdostana, con data parto compresa fra il 1° ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda e il 31 luglio dell’anno di domanda;
- ovi-caprini produttivi, di almeno 12 mesi di età alla data del 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda, il cui numero è desunto in relazione ai capi nati e identificati nel periodo 1° ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda - 31 luglio dell’anno di domanda,

stabilendo che per “pascolo improduttivo” si intende un comprensorio di pascolo ove non sussistono le condizioni sopra descritte;

a.6. i seguenti criteri per la valutazione dei percorsi formativi ai fini dell’assolvimento dell’impegno “Partecipazione all’intervento SRH03 – Attività formative entro il 3° anno di impegno o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale”, previsto dagli interventi SRA01, SRA08 e SRA29:

1. i corsi devono affrontare almeno le seguenti tematiche:
 - inquadramento normativo in materia di Condizionalità e impegni agro-ambientali e per il benessere animale applicabili in Valle d’Aosta, comprese le relative normative di sostegno pubblico;
 - per gli interventi SRA01 e SRA29, inquadramento normativo in materia di certificazioni di sistemi di qualità ambientali (con approfondimenti per la produzione integrata e l’agricoltura biologica) e per il benessere animale, nonché descrizione degli adempimenti gestionali per l’adesione e il mantenimento della certificazione;
2. i beneficiari devono attestare la partecipazione a corsi di formazione concernenti le tematiche di cui sopra per un totale di almeno 20 ore entro i primi 3 anni di impegno degli interventi SRA01, SRA08 o SRA29; la durata minima indicata può essere conseguita anche cumulativamente, grazie alla partecipazione a corsi formativi di durata inferiore;
3. i corsi possono essere scelti fra quelli finanziati dall’intervento SRH03 “Azioni formative” del CSR 23/27 o elencati nel Catalogo formativo dello sviluppo rurale, il quale comprende anche offerte formative finanziate dal PSR 14/22 o da leggi regionali di settore ma ancora in essere nel periodo 2023/27;
4. l’impegno formativo può essere assolto dal titolare dell’azienda o dal coadiuvante o dal dipendente delegato alla certificazione;

2. di dare mandato all’Autorità regionale di gestione del CSR 23/27 di verificare ed attivare, se tecnicamente fattibile, la digitalizzazione degli strumenti indicati ai punti a.3 e a.4 al fine di semplificare la loro redazione e presentazione da parte degli agricoltori;
3. di dare mandato al dirigente della S.O Politiche regionali di sviluppo rurale di apportare con propri atti ulteriori specifiche che si rendessero necessarie;
4. di dare atto che i suddetti criteri applicativi e relativa modulistica trovano applicazione anche nelle aree naturali protette regionali e nei siti Natura 2000 fino all’approvazione delle nuove misure di conservazione, le quali sono in corso di aggiornamento a seguito della procedura di infrazione 2015/2163;

5. di dare atto che i bandi relativi all'annualità 2027 saranno subordinati allo stanziamento sul bilancio regionale della relativa quota di cofinanziamento regionale;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Allegato 1 alla deliberazione n. 393 del 15/04/2024

La zonizzazione territoriale applicata agli interventi a superficie del CSR 23/27

Premessa

La zonizzazione riguarda tutte le superfici afferenti ai prati permanenti della Valle d'Aosta.

In relazione ai caratteri gestionali aziendali, alla storicità della zonizzazione afferente al PSR 14 -22 e a caratteri strutturali acquisiti con la convenzione con ARPA VdA, è stata approntata la nuova zonizzazione individuando due unità gestionali proprie del sistema tradizionale valdostano:

- 1) il **sistema foraggero integrato**, comprensivo di tutte le parcelle condotte con la pratica dello sfalcio e/o del pascolamento aventi caratteri di pertinenza o di produttività essenziali per la gestione di unità produttive compatibili con apporti in deiezioni maggiori rispetto al sistema dei pascoli anche se afferenti a codici di pascolo indipendenti (6 UBA/ha/anno con pratica ordinaria, 2 UBA/ha/anno con impegni agro climatico ambientali o biologici);
- 2) il **sistema dei pascoli**, comprensivo di tutte le parcelle condotte con la pratica del pascolamento afferenti a unità gestionali storicamente inserite nel contesto della monticazione, con produttività non compatibili con gli apporti di cui al punto 1.

Elementi dell'analisi territoriale

Di seguito si riporta la sequenza delle operazioni tecniche volte a comporre la zonizzazione territoriale:

1. individuazione dei poligoni afferenti a ogni singola Azienda rispetto al Fascicolo Grafico Agea;
2. clustering sui singoli poligoni pertinenti per CUAA aziendale con una distanza di 100 m in modo da individuare unità sufficientemente rappresentative e relazionabili alle caratteristiche storiche legate alla precedente zonizzazione;
3. aggancio delle geometrie vettoriali del Catasto SCT_VdA alle geometrie del Fascicolo Grafico Agea;
4. produzione di un raster derivante dal catasto con definizione di 5 m;
5. esecuzione per ogni elemento cluster derivato dal Fascicolo Grafico Agea di una statistica zonale raster di maggioranza individuante la zonizzazione storica prevalente;
6. unione dei poligoni per unità cluster precedentemente individuate;
7. assegnazione al Fascicolo grafico Agea delle risultanze dell'analisi statistica raster;
8. assegnazione automatizzata al sistema foraggero integrato dei poligoni afferenti al FONDOVALLE della zonizzazione storica e di tutti i poligoni con pratica di sfalcio;
9. assegnazione automatizzata al sistema dei pascoli dei poligoni afferenti all'ALPEGGIO della zonizzazione storica;
10. individuazione dei poligoni a pascolo del Fascicolo Grafico Agea;
11. operazione di clustering sui singoli poligoni a pascolo pertinenti per CUAA aziendale e zonizzazione storica prevalente con una distanza di 1000 m in modo da individuare le unità gestionali relazionabili alle caratteristiche di produttività in termini di sostanza secca;
12. esecuzione per ogni nuovo elemento cluster derivato (1000m) dal Fascicolo Grafico Agea di una statistica zonale raster di media individuante la sostanza secca prodotta tramite monitoraggio satellitare elaborata in convenzione con ARPA VdA;
13. assegnazione al sistema foraggero integrato dei poligoni afferenti al MAYEN della zonizzazione storica aventi produttività, in termini di sostanza secca, superiori ad una determinata soglia che sarà stabilita con apposito atto a seguito della valutazione delle simulazioni tecniche scaturenti dai punti precedenti.

Allegato 2 alla deliberazione n. 393 del 15/04/2024

Calcolo del carico animale per il rispetto dei limiti previsti dagli interventi SRA08, SRA29 e SRB01 del CSR 23/27

Premessa

I 3 interventi del CSR 23/27 prevedono i carichi minimi e massimi come riportati nella tabella seguente:

Intervento	Sistema foraggero integrato		Sistema dei pascoli	
	Carico min¹	Carico max	Carico min	Carico max
SRA08	0,1 UBA/ha	2 UBA/ha	0,1 UBA/ha	0,5 UBA/ha
SRA29	0,1 UBA/ha	2 UBA/ha	0,1 UBA/ha	0,5 UBA/ha
SRB01	0,1 UBA/ha	6 UBA/ha ²	0,1 UBA/ha	1 UBA/ha

Nelle pagine seguenti si riporta la descrizione dettagliata del metodo di calcolo dei carichi sopra descritti.

¹ Carico minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021)

² Carico massimo in linea con la deliberazione 1121/2016

Calcolo del carico animale per il rispetto dei limiti previsti per il Sistema foraggero integrato

1) Determinazione della consistenza zootecnica in UBA:

- ✓ determinare la consistenza zootecnica dell'azienda agricola (beneficiario) per categoria di animali in detenzione (bovidi / ovini / caprini / equidi) che sono presenti in BDN nell'anno di riferimento della campagna sul codice di allevamento e/o sul codice di pascolo inseriti nel “sistema foraggero integrato”. Il numero dei capi presenti in azienda verrà calcolato come media del periodo che va dalla data di inizio impegno (1° gennaio) alla data di chiusura dell'istruttoria o, in caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento, alla data dell'ultimo giorno dell'impegno relativo alla campagna di riferimento (31 dicembre);
- ✓ trasformare la consistenza zootecnica del beneficiario in UBA sulla base del numero dei capi determinati al passo precedente applicando i relativi coefficienti di conversione in UBA definiti dalla Regione nel PSP.

Nel caso di consociazione:

- ✓ conteggio per ogni codice di allevamento in BDN dei detentori;
- ✓ per un numero di detentori maggiore a 1 assegnazione dello status di azienda consociata;
- ✓ monitoraggio di tutte le aziende consociate per ogni detentore;
- ✓ raggruppamento in un'unica unità di consociazione di tutti i detentori aventi in comune almeno una detenzione.

2) Determinazione delle superfici agricole in ettari:

- ✓ determinare le superfici agricole richieste a premio all'azienda agricola richiedente associate al relativo intervento e/o UA, considerando tutti i prati e pascoli permanenti afferenti al “sistema foraggero integrato”;
- ✓ sommare le superfici a prato permanente inserite in contratti di asservimento o dichiarazioni sottoscritte dalle aziende foraggere con l'azienda agricola richiedente;
- ✓ Nel caso della consociazione si fa una sommatoria per ogni unità di consociazione delle UBA derivanti dai precedenti due passi dal punto 1).

3) Calcolo del carico animale del sistema foraggero integrato:

- ✓ calcolare il rapporto UBA/ha/anno utilizzando consistenza zootecnica in UBA determinata con il Passo 1 e le superfici agricole in ettari determinate con il Passo 2;
- ✓ il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA/ha/anno risulterà compreso nei limiti indicati nella tabella di cui sopra;
- ✓ un carico minimo inferiore a **0,1 UBA/ettaro/anno** comporta la non ammissibilità delle superfici agricole richieste a premio;
- ✓ in caso di carico massimo superiore a **2 UBA/ettaro/anno** per gli interventi SRA08 e SRA29 e **6 UBA/ettaro/anno** per l'intervento SRB01 si applicherà la riduzione graduale fino al raggiungimento delle condizioni di esclusione (rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20%).

Calcolo del carico animale per il rispetto dei limiti previsti per il Sistema dei pascoli

- 1) Determinazione della consistenza zootecnica dei pascoli in UBA:
 - ✓ determinare la consistenza zootecnica dei pascoli dell'azienda agricola (beneficiario) per categoria di animali in detenzione (bovidi / ovini / caprini / equidi) che sono presenti in BDN nell'anno di riferimento della campagna, considerando i capi movimentati, per almeno 60 giorni, sui codici di pascolo inseriti nel “sistema dei pascoli” della regione Valle d’Aosta, considerando sia quelli detenuti dal beneficiario e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo sia quelli appartenenti a codici di allevamento non intestati al beneficiario ma detenuti dallo stesso nel periodo di monticazione. Il numero dei capi presenti al pascolo verrà calcolato come media del periodo che va dalla data di inizio impegno (1° gennaio) alla data di chiusura dell’istruttoria o, in caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento, alla data dell'ultimo giorno dell'impegno relativo alla campagna di riferimento (31 dicembre);
 - ✓ trasformare la consistenza zootecnica del beneficiario in UBA sulla base del numero dei capi determinati al passo precedente applicando i relativi coefficienti di conversione in UBA definiti dalla Regione nel PSP.
- 2) Determinazione delle superfici agricole in ettari:
 - ✓ determinare le superfici agricole (al netto delle tare) dal beneficiario associate al relativo intervento, considerando tutti i pascoli permanenti afferenti al “sistema dei pascoli”.
- 3) Calcolo del carico animale nel sistema dei pascoli;
 - ✓ calcolare il rapporto UBA/ha/anno utilizzando consistenza zootecnica dei pascoli in UBA determinato con il Passo 1 e le superfici agricole in ettari determinate con il Passo 2;
 - ✓ il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA/ha/anno risulterà compreso nei limiti indicati nella tabella di cui sopra;
 - ✓ un carico minimo inferiore a **0,1 UBA/ettaro/anno** comporta la non ammissibilità delle superfici richieste a premio;
 - ✓ in caso di carico massimo superiore a **0,5 UBA/ettaro/anno** per gli interventi SRA08 e SRA29 e **1 UBA/ettaro/anno** per l'intervento SRB01 si applicherà la riduzione graduale fino al raggiungimento delle condizioni di esclusione (rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20%).

Allegato 3 alla deliberazione n. 393 del 15/04/2024

Modalità e modelli per la sottoscrizione di contratti di asservimento o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà volti a concedere lo spargimento a titolo non oneroso di effluenti zootecnici

PREMESSE

Di seguito si riportano le modalità per la stipula dei contratti di asservimento quali strumenti utili ai fini del rispetto degli impegni a valere sugli interventi SRA08 e SRA29 del CSR 23/27 della Valle d'Aosta.

DEFINIZIONI

Nella programmazione 2023/27 dello sviluppo rurale, il contratto di asservimento sostituisce il precedente contratto fieno-letame (CFL), il quale presupponeva lo scambio fra un'azienda foraggera e un'azienda zootecnica con il reciproco vantaggio, per la prima, di fertilizzare con concimi organici i prati e, per la seconda, di ridurre il carico animale distribuendo parte degli effluenti zootecnici sui prati dell'azienda foraggera, al fine di perseguire lo scopo ultimo di rispettare gli impegni agro-climatici-ambientali sottoscritti dalle due aziende.

La *ratio* del contratto di asservimento è diversa rispetto al CFL, perché le aziende foraggere non hanno più l'impegno agro-climatico-ambientale della concimazione organica (anche se questa resta una corretta pratica agronomica di gestione dei prati), pertanto spetta all'azienda foraggera conduttrice dei prati la scelta di asservire i medesimi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici da parte delle aziende zootecniche interessate.

Attore principale del contratto di asservimento è quindi l'azienda foraggera: a lei spetta la scelta di contrarre bilateralmente il contratto o, in alternativa, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'asservimento di un elenco di particelle all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici da parte delle aziende zootecniche interessate.

ELEMENTI CARATTERISTICI DEL CONTRATTO/DICHIARAZIONE

Trattandosi di un contratto (o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) relativo alla disponibilità del terreno per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, gli elementi caratteristici sono:

- a) i dati anagrafici/identificativi dell'azienda foraggera e dell'azienda zootecnica;
- b) l'elenco delle particelle catastali asservite;
- c) le date di inizio e fine dell'asservimento;
- d) le firme del titolare / rappresentante legale delle aziende agricole interessate, nel caso di contratto di asservimento, o del solo titolare / rappresentante legale dell'azienda foraggera se si tratta di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

CONDIZIONI DI STIPULA

Le aziende agricole contraenti devono avere un fascicolo aziendale validato su SIAN.

Le particelle catastali oggetto del contratto/dichiarazione devono essere dichiarate dall'azienda foraggera come **superfici oggetto di impegno (SOI)** nella domanda di aiuto relativa all'intervento SRA08 o all'intervento SRA29 afferenti ai seguenti raggruppamenti colturali:

- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Non Avvicendato (**codice 336 uso 052**);
- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Pascolo Non Avvicendato (**codice 899 uso 052**);

Le particelle catastali non possono essere presenti in più contratti/dichiarazioni, pena l'esclusione della superficie foraggera per il calcolo del carico animale dell'azienda zootecnica.

Si rimanda ai seguenti allegati per i modelli da presentare:

- **Modello A** – Contratto di asservimento
- **Modello B** - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'asservimento di un elenco di particelle catastali all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici provenienti dalle aziende zootecniche interessate

Modello A

CONTRATTO DI ASSERVIMENTO

reso ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445
(dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a il.....
residente a Provincia.....
via..... CAP.....
in qualità di **titolare/responsabile legale** dell'Azienda

(ragione sociale)

Con sede legale nel comune

Partita
IVA[illegible]

CUAA

[illegible]

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

di essere conduttore delle superfici così dettagliate in fascicolo:

[illegible]

di asservire le superfici sopra individuate all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici provenienti esclusivamente dall'Azienda zootecnica denominata

(ragione sociale)

Partita
IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUAA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- che la disponibilità delle superfici sopra elencate decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di _____ anni¹, con data di scadenza degli impegni reciproci il [.....], salvo disdetta anticipata che deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda zootecnica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della disdetta;
- che le superfici predette non verranno interessate dall'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici provenienti da altri allevamenti o da fonte propria;
- che lo spandimento degli effluenti zootecnici sarà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla disciplina regionale di riferimento (DGR 1121/2016);

AUTORIZZA

- il titolare dell'azienda zootecnica sopra identificata, o suo delegato, a utilizzare i dati relativi alle superfici asservite ai fini della determinazione del carico di bestiame.

Luogo e data,

FIRMA²

[...concedente...]

¹ L'atto di assenso dovrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni. Inoltre dovrà garantire la cessione dei terreni per l'intero anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre), escludendo frazioni d'anno.

² Si allega documento d'identità in corso di validità

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a ail.....
residente aProvincia.....
viaCAP.....
in qualità di **titolare/responsabile legale** dell'Azienda zootecnica

(ragione sociale)

Partita
IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUAA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

autorizzato all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sulle superfici sopra indicate e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

- che l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici verrà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla disciplina regionale in materia (DGR 1121/2016);
- che le superfici predette verranno interessate esclusivamente dall'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici prodotti nella propria azienda, escludendo l'applicazione di qualsiasi altro materiale;

SI IMPEGNA

- a comunicare gli interventi di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici effettuati all'azienda foraggera, al fine di garantire a quest'ultima la corretta informazione ai fini del rispetto delle norme stabilite dalla disciplina regionale in materia (DGR 1121/2016);

Luogo e data,

FIRMA³

[...utilizzatore...]

³ Si allega documento d'identità in corso di validità

Trattamento dati personali

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento).

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione dell'atto di asservimento verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali ad esso collegati.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

Lo svolgimento delle attività dedotte nell'atto di asservimento implica un trattamento di dati personali in specie riferibili ai dati identificativi delle Parti, le quali, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente atto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'atto nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Luogo e data,

FIRMA

FIRMA

[...concedente...]

[...utilizzatore...]

Modello B

ATTO DI ASSENSO ALLO SPANDIMENTO

Il/La sottoscritto/a

titolare dell'azienda agricola _____

nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

residente a _____ in via/fraz. _____ n. _____

CUAA

consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o dati non corrispondenti al vero

DICHIARA

di condurre i seguenti terreni così individuati:

Indirizzo

Comune

--

[illegible]

- di rendere tali superfici disponibili all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici provenienti esclusivamente dall'Azienda zootecnica denominata:

con sede in _____

DICHIARA inoltre

- che la disponibilità dei terreni decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di 5 anni, con data di scadenza degli impegni reciproci il [...], salvo disdetta anticipata che deve essere tempestivamente comunicata all'azienda zootecnica;
- che la distribuzione degli effluenti zootecnici sarà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla disciplina Regionale di riferimento (DGR 1121/2016);
- che i terreni predetti non verranno interessati dallo spandimento di: altri materiali assimilati agli effluenti zootecnici provenienti da fonte propria, da effluenti zootecnici provenienti da allevamenti, da fanghi di depurazione, da reflui oleari.

Luogo e data,_____

Firma del titolare dell'impresa agricola

N.B.: si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante (DPR 445/2000)

Modello di Piano di gestione semplificato dei pascoli ai fini dell'adesione agli interventi SRA08 e SRA29 del CSR 23/27

Premessa: questa tipologia di piano di gestione semplificato è da utilizzarsi all'interno delle domande di sostegno per le misure a superficie che interessano esclusivamente il sistema dei pascoli.

• **Denominazione Azienda:**

--

• **CUAA**

--

• **Codici di pascolamento detenuti e tramuti di pertinenza (con i relativi nomi)**

(Campi compilabili in automatico nel caso in cui l'azienda confermi i dati dell'anno precedente)

Codice pascolo	Denominazione	Tramuto e denominazione	Periodo utilizzazione tramuto

• **Orientamento produttivo dell'alpeggio e animali utilizzatori**

Orientamento produttivo		Note

Tipo animali utilizzatori		Note

• **Tecniche di pascolamento e gestione della mandria**

Tipo di pascolamento	Note
Guidato / Razionato	
Turnato	
Altro	

- **Tipo di mungitura**

Tipo di mungitura		Note
Manuale tradizionale		
Con impianto di mungitura		
Carro mungitore		
Altro		

- **Strutture**

--

- **Viabilità**

--

- **Approvvigionamento idrico**

--

- **Attrezzature pastorali**

--

- **Fertirrigazione**

Tipo di fertirrigazione		Note
Tradizionale con ruscelli		
Con botte		
Con tubi		
Altro		

- **Pratiche agronomiche e pastorali di gestione e di miglioramento adottate**

Tipo di pratiche agronomiche		Note
Contenimento flora infestante		
Contenimento cespugli		
Mandratura / Stabbiatura		
Contenimento dei carichi istantanei		
Altro		

- Presenza di specie vegetali indesiderate

--

- Zone soggette a fenomeni di erosione e dissesto.

Tipo di zone		Note
Fenomeni erosivi da sentieramento		
Fenomeni idrogeologici e valanghivi		
Altro		

- Interazione con la fauna selvatica

--

- Interazione con altri elementi esogeni (frequentazione turistica, percorsi escursionistici ecc.)

--

- Proposte e richieste del gestore

--

Luogo e data _____

Firma del conduttore _____

Allegato 5 alla deliberazione n. 393 del 15/04/2024

Definizione di pascoli produttivi e improduttivi e descrizione dei relativi controlli

Per “pascolo produttivo” si intende un comprensorio di pascolo gestito da un’azienda agricola (identificata con il codice unico dell’azienda agricola - CUAA) dalla cui gestione si ottiene una produzione di latte è destinata al conferimento presso strutture di trasformazione o venduto/trasformato in loco e siano presenti almeno 10 UBA produttive.

Il requisito di produttività degli animali è stabilito con i seguenti criteri:

- bovine di razza Valdostana, con data parto compresa fra il 1° ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda e il 31 luglio dell’anno di domanda;
- ovi-caprini produttivi, di almeno 12 mesi di età alla data del 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda. Il numero di capi produttivi è desunto in relazione ai capi nati e identificati nel periodo 1° ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda - 31 luglio dell’anno di domanda.

I controlli saranno effettuati dalle Strutture regionali competenti sulla base dei dati presenti nelle banche dati nazionali e regionali e per quanto riguarda la produzione di latte sulla base delle dichiarazioni rese dal produttore sulla banca dati SIAN ai sensi dei decreti ministeriali del 6 e 26 agosto 2021, con la seguente modalità:

- per il latte conferito ad un primo acquirente il dato è desunto dalla dichiarazione mensile del periodo estivo presentata per tramite del SIAN dallo stesso primo acquirente;
- per il latte trasformato e commercializzato in proprio dall’azienda nel periodo di permanenza sul pascolo, il dato relativo alla produzione è desunto da SIAN sulla base delle dichiarazioni di produzione annuale riconducibile al periodo estivo dei piccoli produttori.

L’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documentazioni nel caso, in fase di istruttoria, emergessero situazioni che necessitino di valutazioni approfondite.

Per “pascolo improduttivo” si intende un comprensorio di pascolo ove non sussistono le condizioni sopra descritte.